



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 30 DEL 03/05/2017

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- Visto la richiesta presentata in data odierna a questo Comando, prot. 341/PM, dal sig. Fortunato Morelli, tesa ad ottenere la temporanea occupazione di suolo pubblico in via E. Noto, nel tratto compreso tra via Mazzini e via Margherita, per l'esecuzione di lavori di somma urgenza di spicconamento e ripristino degli intonaci della facciata del fabbricato;
- Considerato che l'esecuzione dell'intervento appare necessaria al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità;
- Ritenuto necessario adottare un provvedimento di temporanea limitazione della circolazione stradale nel tratto interessato;
- Vista la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la normativa vigente sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/00);
- Visto l'art. 7 commi 1° lett. a e 13 del C.d.S. D. lgs n.285/92;
- Visto il decreto di nomina quale Responsabile di Settore;

ORDINA

Sabato 06.05.2017, dalle ore 7 alle 16, la chiusura al traffico veicolare e pedonale in via E. Noto, all'altezza dell'intersezione con via Mazzini per l'esecuzione dell'intervento di cui in premessa.

DISPONE

Che la ditta esecutrice dei lavori è tenuta all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare di cantiere e di restringimento della carreggiata.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica. È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

1. SARÀ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNEAMANTEA.GOV.IT ;
2. SARÀ TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:
 - a) alla Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) alla Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
 - c) all'ASP ex n° 1 Distretto di Amantea;
 - d) agli interessati

per quanto di loro competenza

AVVERTE

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Comandante
dott. E. Caruso